

# UN VERTICE GIUDIZIARIO ASTRATTO

Michele TARUFFO\*

## Parole chiave

*Corti supreme; uniformità della giurisprudenza; precedente giudiziale; selezione dei ricorsi.*

## Key words

*Supreme Courts; uniform jurisprudence; judicial precedent; case selection.*

SOMMARIO: I. Modelli di corti supreme. II. Uniformità della giurisprudenza. III. Gradi di astrattezza. IV. Pronunce interpretative. V. Il precedente giudiziale. VI. La selezione dei ricorsi. VII. Universalismo vs particolarismo.

## I. MODELLI DI CORTI SUPREME

**P**ARLARE della *astrattezza* del vertice giudiziario è un'impresa apparentemente semplice, ma in realtà estremamente complessa e difficile. Le ragioni di questa complessità sono varie e non possono essere qui esaminate in modo esauriente, ma alcune di esse possono essere indicate.

Una di queste ragioni è che negli orientamenti processuali attuali sono presenti vari modelli di organi giudiziari di vertice, ognuno dei quali presenta caratteristiche specifiche, dovute a varie ragioni storiche e alle diverse funzioni che ognuno di questi organi svolge nel suo sistema. Non a caso la letteratura recente è ricchissima di analisi dedicate alle corti supreme dei vari ordinamenti (1).

---

\* Emerito nell'Università di Pavia, Italia. Cátedra de Cultura Jurídica, Girona, Spagna.

(1) Cfr. i numerosi saggi raccolti in *La misión de los tribunales supremos*, M. TARUFFO, L. G. MARINONI y D. MITIDIERO coords., Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, 2016; *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2011; *The Role of Supreme Courts at the National and Interna-*

Non è possibile analizzare qui in modo adeguato tutti questi modelli, ma vale la pena di accennare alle variazioni più importanti, anche perché in essi si manifestano tipi diversi di «astrattezza» a seconda dei fattori che di volta in volta si considerano.

Anzitutto, e facendo riferimento soprattutto ai modelli europei, bisogna distinguere tra corti supreme «a Cassazione», come quello esistente in Francia, in Italia e in altri ordinamenti, e il modello austro-tedesco della *Revision*, pure seguito in numerosi ordinamenti. Come è noto, il primo modello concentra la principale funzione della Corte di Cassazione sul controllo di legittimità, sostanziale e processuale, delle decisioni impugnate, mentre il secondo costituisce una vera e propria «terza istanza» che decide nel merito su tali decisioni (2). Parlando allora di astrattezza, si può osservare che il modello «a Cassazione» è in qualche modo «più astratto» di quello fondato sulla *Revision*.

Un'altra variazione molto rilevante a proposito della nozione di «vertice giudiziario» riguarda il *numero* delle corti che rientrano in tale vertice. Si va infatti dai casi in cui vi è una sola corte di vertice, come nel caso delle corti supreme americana e inglese, a casi in cui queste corti sono due (come ad es. in Italia, dove la Cassazione è il vertice civile e penale, ma il Consiglio di Stato è il vertice della giurisdizione amministrativa), a casi come la Germania, in cui i vertici della giurisdizione ordinaria sono addirittura cinque, con competenze distinte per materia (3). Si può ritenere in termini molto generici che anche nei casi di pluralità di corti di vertice esse svolgano tutte una funzione simile, ma ciò implicherebbe un'astrazione eccessiva rispetto alla realtà.

Una ulteriore variazione molto rilevante dipende dal modello di controllo di costituzionalità che di volta in volta viene adottato (4). Se un ordinamento attua il c.d. controllo *diffuso*, in cui il giudizio di legittimità costituzionale delle norme ordinarie viene effettuato da tutti i giudici, ne consegue che la corte di vertice è *anche* il giudice supremo della costituzionalità, ed anche che è la corte di vertice del sistema giurisdizionale ordinario che opera come «corte costituzionale». Di conseguenza questa corte è *unica* e svolge sia la normale funzione di controllo sulla legalità delle decisioni dei giudici inferiori, sia la funzione di controllo costituzionale. La situazione è completamente diversa in vari sistemi di *civil law*, come ad esempio in Italia e in Germania, ove esiste il controllo di costituzionalità *accentrato*, ossia attribuito ad una speciale «Corte costituzionale». Come è noto, queste corti si collocano al di fuori del sistema giudiziario ordinario, e svolgono in via esclusiva il controllo di costituzionalità delle leggi. Un carattere rilevante di queste corti è che esse svolgono soltanto *questo* controllo: esse quindi si occupano di norme e non di casi concreti, decidono su norme ma non su fatti. Si può discutere se queste corti, essendo completamente autonome, e non essendo inserite in alcuna

---

*tional Level*, ed. by P. Yessiou-Faltsi, Thessaloniki, 1998. Nella letteratura recente v. inoltre MITIDIERO, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, 3.<sup>a</sup> ed., São Paulo, 2017. Cfr. anche TARUFFO, «Le funzioni delle corti supreme. Cenni generali», in *Annuario*, cit., pp. 11 ss.

(2) Sotto il profilo storico cfr. TARUFFO, «Cassazione e revisione: un problema nella storia delle istituzioni giudiziarie», in Id., *Il vertice ambiguo. Saggi sulla cassazione civile*, Bologna, 1991, pp. 21 ss.

(3) Cfr. STÜRNER, «The new role of Supreme Courts in a political and institutional context from the German point of view», in *Annuario*, cit., pp. 336 ss.

(4) Cfr. TARUFFO, *Le funzioni*, cit., pp. 12 ss.; Pizzorusso, «Un'invenzione che ha cambiato il modo di concepire il diritto: La giustizia costituzionale», in *Annuario*, cit., pp. 37 ss.

gerarchia, possano essere considerate come corti «di vertice», ma non è dubbio che esse si collochino a loro volta al livello più elevato dell'amministrazione della giustizia, e che la loro giurisprudenza abbia un rilievo non inferiore a quella delle vere e proprie corti di vertice.

*Last, but not least*, occorre considerare l'importanza crescente che vanno assumendo le decisioni delle principali corti sovranazionali e transnazionali. Senza svolgere in proposito un'analisi che pretenda di essere completa, basta ricordare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, e la Corte Interamericana dei Diritti dell'uomo, per non parlare del Tribunale Penale Internazionale e di altri organi speciali di giustizia penale, per rendersi conto della quantità, della varietà e dell'importanza di queste corti. Anche in questi casi si potrebbe obiettare che queste non sono propriamente corti «di vertice» perché non si collocano all'apice di una gerarchia e non appartengono a specifici ordinamenti giudiziari nazionali, ma se si parla in termini generali di amministrazione della giustizia, come sembra necessario fare, occorre considerare anche la varietà e l'importanza delle funzioni che queste corti svolgono con le loro decisioni.

Malgrado la varietà e la complessità del panorama che risulta da questi accenni, sembra comunque possibile individuare una nozione relativamente chiara di «corte di vertice» se si limita il discorso agli ordinamenti giudiziari nazionali e si prendono in considerazione solo le corti «ordinarie» che sono poste all'apice della gerarchia giudiziaria. E' a proposito di queste corti, d'altronde, che si può porre il problema della loro «astrattezza».

## II. UNIFORMITÀ DELLA GIURISPRUDENZA

E' soprattutto a proposito di queste corti, d'altra parte, che ormai da qualche tempo si parla della necessaria uniformità della giurisprudenza, e della funzione fondamentale di garanzia di siffatta uniformità che queste corti dovrebbero svolgere (5).

In realtà l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto costituisce non da oggi un valore fondamentale (si potrebbe dire: un oggetto del desiderio) presente in pressochè tutti gli ordinamenti. Le giustificazioni che stanno alla base di questa generale aspirazione sono varie. Per indicare quelle a cui si fa più spesso riferimento si può ricordare anzitutto l'esigenza di assicurare la certezza del diritto, dato che una giurisprudenza uniforme evita l'incertezza nell'interpretazione del diritto e la conseguente varietà e variabilità delle decisioni giudiziarie. Si fa inoltre riferimento alla garanzia dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, in base al principio dello *stare decisis* tipico degli ordinamenti di *common law* secondo il quale casi uguali debbono essere decisi in modo uguale. Inoltre, molto spesso si fa riferimento alla necessaria prevedibilità delle decisioni future, poiché si ritiene che le parti debbano poter fare affidamento sulla previsione che i giudici futuri si comporteranno nello stesso modo di quelli passati. La prevedibilità può svolgere anche una funzione economica, poiché se una decisione è prevedibile si

---

(5) Cfr. TARUFFO, *La giurisprudenza tra casistica e uniformità*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.* 2014, pp. 35 ss.

può anche evitare di ricorrere al giudice. Infine, una giurisprudenza costante nell'interpretare e applicare le norme si può conoscere più facilmente e quindi orienta in modo più efficace i comportamenti dei consociati.

Queste giustificazioni non sono in contrasto tra loro, ed anzi convergono verso la necessità che l'interpretazione e l'applicazione del diritto siano il più possibile uniformi e costanti. Alla base di esse, e malgrado le rispettive differenze di formulazione, si può intravedere una immagine ideale dell'ordinamento giuridico secondo la quale esso dovrebbe essere un insieme di norme completo e sincronicamente coerente, statico ed uniforme, e dovrebbe anche assicurare che tutte le controversie che sorgono al suo interno trovino una soluzione stabile ed unitaria.

### III. GRADI DI ASTRATTEZZA

Il compito di realizzare l'uniformità dell'interpretazione ed applicazione della legge viene solitamente affidato soprattutto alle corti supreme, ed in particolare alle corti che –come si è accennato– costituiscono il «vertice» del sistema giudiziario. Si tratta anzi di un aspetto rilevante del «mito» delle corti supreme, secondo il quale esse si collocano al centro del sistema giuridico e all'apice della struttura giudiziaria, sicchè si tende a pensare che in esse si concentri l'aspetto più rilevante dell'amministrazione della giustizia. E' in questa prospettiva, allora, che si può porre il problema della loro *astrattezza*.

Una premessa necessaria è però che questo problema non si può porre in termini assoluti: non si può dire, cioè, che una corte è assolutamente astratta mentre un'altra corte non lo è. Se si tiene conto della variabilità di situazioni e di modelli di cui si è parlato più sopra bisogna considerare che ogni corte di vertice è *più o meno* astratta a seconda della sua collocazione e del modo in cui svolge le proprie funzioni fondamentali, come quella di assicurare l'uniformità della giurisprudenza. Dunque per stabilire il *grado* di astrattezza di una corte di vertice bisogna considerare i fattori che determinano il modo in cui essa svolge la propria funzione principale. Non è possibile qui un'analisi completa di tutti questi fattori, ma almeno i più importanti possono essere indicati.

Uno di questi fattori riguarda la questione se la corte prende o non prende in considerazione i fatti del caso concreto su cui formula la sua decisione. E' chiaro, infatti, che se la decisione riguarda i fatti del caso specifico su cui la corte decide, la decisione sarà –appunto– più *concreta*, e quindi meno astratta. E', ad esempio, il caso della Corte Suprema degli Stati Uniti. Vero è, come si è detto, che essa è la tipica corte di vertice che decide in ultima istanza tutte le questioni di diritto, incluse quelle di costituzionalità, ma le sue decisioni si fondano essenzialmente sul riferimento al caso specifico su cui hanno deciso i giudici inferiori. La stessa cosa si può dire della *Supreme Court* inglese che nel 2009 ha preso il posto della *House of Lords* come corte di vertice di quel sistema. Vero è che queste corti decidono essenzialmente su questioni di diritto, ma le loro decisioni sono sempre riferite –anche per ragioni che si vedranno successivamente– alla situazione di fatto che ha dato luogo alla controversia. Queste corti applicano cioè il principio per cui è il fatto che

è oggetto di decisione che determina l'interpretazione e l'applicazione della norma di diritto che si invoca per decidere il caso (6).

Le cose stanno diversamente nelle corti di vertice dei sistemi di *civil law*. In quei sistemi si può forse dire che il modello della *Revision* è relativamente meno astratto poiché, anche se la corte suprema pure decide questioni di diritto, tuttavia fa specifico riferimento alla situazione che ha dato luogo alla controversia, e quindi decide in terza istanza su questa particolare situazione. La situazione è diversa nel modello «a Cassazione» poiché in questo caso il «caso concreto» è relativamente poco importante, i fatti non sono soggetti alla valutazione della corte (7). Questa decide quindi le questioni di diritto, sostanziale e processuale, che le vengono sottoposte, con un elevato grado di astrazione, come se si trattasse di questioni giuridiche di carattere «generale». Da questo punto di vista si può dunque dire che nelle diverse corti supreme il grado di astrattezza varia in funzione della misura in cui la decisione della singola corte – che pure riguarda sempre questioni di diritto – prende o non prende in considerazione i fatti che hanno determinato la controversia nel caso concreto.

#### IV. PRONUNCE INTERPRETATIVE

Un altro fattore che riveste grande rilevanza si connette alle modalità con cui la corte suprema svolge la sua funzione fondamentale. In proposito si possono indicare, in estrema sintesi, due modelli fondamentali. Il primo modello è quello in cui la corte produce affermazioni di *carattere generale* finalizzate a determinare le decisioni successive secondo una specifica regola giuridica, mentre il secondo modello è quello che si fonda sull'efficacia del *precedente giudiziale*.

Il primo modello è relativamente poco frequente ma conosce manifestazioni interessanti. Si tratta, ad esempio, delle «direttive interpretative» che venivano emanate dalla Corte Suprema dell'Unione Sovietica e che tuttora vengono emanate dalla corte suprema russa e dalla suprema corte commerciale di quel paese, nonché dalla Corte di Cassazione di Cuba. Si trattava, e si tratta, di affermazioni di carattere generale con le quali viene specificato il significato che dev'essere attribuito ad una norma, di solito risolvendo incertezze o contrasti interpretativi. Queste direttive hanno carattere vincolante per tutti i giudici e tutti i soggetti pubblici e privati, e quindi hanno efficacia generale (8). Si intuisce che in questo caso l'attività della corte è sostanzialmente analoga a quella della produzione di norme, anche perché non deriva dalla decisione di casi concreti, e quindi raggiunge un grado molto elevato di astrattezza. Il modello di origine sovietica non è però l'unico. Da un lato, si

(6) Cfr. ad es. SERIO, «La rilevanza del fatto nella struttura del precedente giudiziario inglese», in *Casistica e giurisprudenza*, a cura di L. Vacca, Milano, 2014, pp. 91 ss.; TARUFFO, «Aspetti del precedente giudiziale», in *Criminalia* 2014, p. 40.

(7) Ad esempio, la Cassazione italiana prende in considerazione i fatti del caso *soltanto* allo scopo di stabilire se occorrono o non occorrono altri accertamenti di fatto, al fine di decidere se rinviare o no la causa al giudice di rinvio (art.384 comma 2 cod.proc.civ.). E' chiaro, però, che non si tratta di una vero e proprio «giudizio di fatto».

(8) Cfr. RUDOVKAS, «Precedente giudiziario come fonte del diritto nell'ordinamento giuridico della Federazione Russa», in *Casistica e giurisprudenza*, a cura di L. Vacca, Milano, 2014, pp. 129 ss.

può ricordare l'*Acuerdo del Pleno no jurisdiccional* del 30 dicembre 2011 con cui il *Tribunal Supremo* spagnolo ha indicato, con una dichiarazione stragiudiziale, i propri orientamenti relativi all'interpretazione dell'articolo 477 n. 3 della *Ley de Enjuiciamiento Civil* in materia di *interés casacional* (9).

Dall'altro lato, il caso per molti versi più interessante è quello della *súmula vinculante* dell'ordinamento brasiliano. Già presente nella prassi, e poi formalmente riconosciuto da una riforma costituzionale del 2004, questo istituto è stato consacrato dagli articoli 926 e 927 del codice processuale civile entrato in vigore nel 2015. Si tratta anche in questo caso di una enunciazione con cui il *Supremo Tribunal da Justiça* indica qual è la corretta applicazione di una norma, confermando la propria giurisprudenza o risolvendo conflitti interpretativi sorti tra i giudici inferiori. Tale enunciazione non deriva dalla decisione di un caso concreto, ed è frutto di una deliberazione che i membri del tribunale prendono (a maggioranza qualificata), quando ritengono opportuno il loro intervento. Non si tratta di un atto giurisdizionale in senso proprio, ma le *súmulas*, che ormai assommano a diverse centinaia, hanno una efficacia vincolante di carattere generale, sostanzialmente equivalente a quella di norme di produzione legislativa. Si può allora ritenere che in questi casi la corte suprema che formula queste enunciazioni raggiunge il grado massimo di astrattezza, poiché non prende in alcun modo in considerazione situazioni fattuali concrete, e produce asserzioni di carattere generale ed astratto (10).

## V. IL PRECEDENTE GIUDIZIALE

A parte queste tecniche particolari con cui alcune corti supreme svolgono la loro funzione, il caso di gran lunga più interessante, ma anche più problematico, è quello in cui si afferma che l'unificazione della giurisprudenza dovrebbe avvenire attraverso il precedente giudiziale. Questa osservazione potrebbe apparire intuitivamente ovvia, se non fosse che il tema del precedente giudiziale è tra i più complessi ed incerti, e dà luogo ad una serie di rilevanti difficoltà (11).

In molti casi, infatti, non sempre è chiaro che cosa si intende quando si parla del precedente, e spesso la parola viene riferita a cose che con la nozione corretta del precedente non hanno niente a che fare. Un aspetto che in questo contesto riveste particolare importanza è che la nozione classica (e corretta) di precedente giudiziale fa perno sulla analogia tra i fatti del caso anteriore e i fatti del caso successivo (12). Se il giudice di questo secondo caso rileva che i fatti su cui egli deve

(9) In argomento *cf.* ad es. DE LA OLIVA SANTOS-DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ-VEGAS TORRES, *Curso de derecho procesal civil. II, Parte especial*, Madrid, 2012, pp. 282 ss.

(10) Nell'ampia letteratura in argomento *cf.* ad es. HIGASHYAMA, «Teoria do Direito Sumular», in *Revista do processo*, 2011, pp. 74 ss., BAHIA, *As Súmulas Vinculantes e a Nova Escola da Exegese*, ivi, 2012, pp. 362 ss.

(11) La letteratura in argomento è sterminata, ma è necessario il riferimento almeno a *Precedent and the law*, ed. by E. Hondius, Bruxelles, 2007, e ad *Interpreting Precedents. A Comparative Study*, ed. by D. N. MacCormick-R. S. Summers, Alderhot-Brookfield-Singapore-Sydney, 1997. V. inoltre TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, cit., Id., «Precedente e giurisprudenza», in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.* 2007, pp. 709 ss.

(12) *Vid.*, per tutti, CROSS-HARRIS, *Precedent in English Law*, 4.<sup>a</sup> ed., Oxford, 1991.

decidere sono simili ai fatti già decisi da un altro giudice in un caso precedente, può essere indotto ad applicare nel suo caso la stessa *ratio decidendi* applicata dall'altro giudice. E' dunque l'analogia tra i fatti dei due casi che fonda il fenomeno del precedente: si tratta di una valutazione largamente discrezionale formulata dal secondo giudice, il quale decide di «seguire» il precedente se non utilizza nessuna delle tecniche che gli consentirebbero di evitare questa decisione. Questa è la base essenziale dello *stare decisis*, ossia del principio generale che si ritiene fondamentale per le corti di *common law*. In proposito occorrono tuttavia almeno due osservazioni. La prima è che, a differenza di quanto si dice spesso ignorando il vero carattere del precedente angloamericano, esso non ha affatto un'efficacia formalmente vincolante, posto che i giudici inglesi e americani dispongono di varie possibilità per evitare di seguire i precedenti (13). Non a caso a questo proposito si parla di efficacia *persuasiva* del precedente (14): efficacia che può essere più o meno intensa in relazione a vari fattori, ma che non è davvero vincolante nel senso proprio del termine (15). La seconda osservazione, importante nel presente contesto è che –come si è appena detto– il fondamento dell'applicazione del precedente è l'analogia tra *i fatti* dei due casi che vengono posti a confronto. Ciò implica che anche il secondo giudice attribuisca efficacia decisiva all'analisi delle circostanze concrete che hanno dato luogo alla controversia. Ciò vale –è interessante sottolinearlo– anche per le decisioni che vengono formulate dalle corti supreme, che spesso contengono dettagliate e lunghe spiegazioni e valutazioni di tali circostanze. Si può allora dire che queste decisioni hanno un alto grado di *concretezza*, e quindi hanno un grado relativamente basso di *astrattezza*.

La situazione cambia completamente se si considerano gli ordinamenti di *civil law*, nei quali l'aspirazione alla uniformità della giurisprudenza di cui si è fatto cenno all'inizio spinge a riconoscere una particolare efficacia del precedente giudiziario, ed in particolare dei precedenti costituiti da decisioni delle corti supreme. In proposito bisogna però considerare che in questi casi con il termine «precedente» si fa riferimento a qualcosa che non ha quasi niente in comune con il precedente di *common law*. La principale differenza è data dal fatto che i precedenti delle corti supreme di *civil law* non si fondano sull'analogia tra i fatti del caso anteriore e i fatti del caso successivo. Come si è accennato all'inizio, infatti, prendendo ad esempio i modelli «a Cassazione», si tratta di corti che decidono esclusivamente questioni di diritto, e che quindi non si occupano dei fatti che stanno alla base di tali questioni. Esse, dunque, vengono decise *in astratto*, e vengono trattate essenzialmente come problemi di *interpretazione* delle norme di cui si occupano. Ciò non esclude che queste decisioni si rivolgano in qualche modo verso il futuro, indicando soluzioni interpretative che potrebbero orientare anche decisioni successive sulle stesse questioni (16), e ciò permette di rilevare che anche queste corti tendono a trasformarsi in «corti del precedente», ma ciò non toglie che si tratti di un fenomeno

(13) Cfr. TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, cit., p. 48.

(14) Cfr. In particolare BRONAUGH, «Persuasive Precedent», in *Precedent in Law*, cit., pp. 217 ss.

(15) In argomento *vid.* in particolare PECZENIK, «The binding force of precedent», in *Interpreting Precedents*, cit., pp. 461 ss.

(16) A proposito della *Cassation* francese cfr. CADIET, «Le rôle institutionnel et politique de la Cour de cassation en France: tradition, transition, mutation?», in *Annuario*, cit., pp. 183 ss.

meno diverso dal precedente di *common law*. Tale diversità si coglie considerando due aspetti di quello che può considerarsi come il precedente di *civil law*.

Il primo aspetto riguarda ciò che costituisce il *contenuto* di questo particolare tipo di precedente. Esso è infatti costituito dall'enunciazione del significato che viene attribuito, in via di interpretazione, ad una norma. Si tratta dunque, in sostanza, dell'enunciazione di una norma, anche se questa solitamente viene espressa in termini relativamente più specifici rispetto alla disposizione normativa che viene interpretata. Tuttavia, essa viene formulata in termini «generali» proprio in quanto si tratta di una enunciazione che si suppone rivolta verso il futuro (17). Questo aspetto viene esasperato in alcuni casi, come ad esempio in Italia, dove i precedenti della Corte di Cassazione circolano essenzialmente sotto la forma di *massime*. Si tratta di testi di poche righe, che vengono estratti dalle sentenze della corte a cura di un apposito Ufficio del Massimario, composto da vari magistrati, che formula questi testi sulla base di criteri del tutto discrezionali, e scegliendo un certo numero di sentenze che nelle loro motivazioni appaiono interessanti. In proposito non mancano i problemi, poiché non sempre le massime enunciano la vera *ratio decidendi* della questione di diritto (18), ma questo è un aspetto ulteriore che qui non può essere analizzato. Il punto essenziale è che comunque il precedente di *civil law* viene concepito come una *regola*, formulata in termini generali e astratti, e non come l'applicazione di una norma ad una fattispecie concreta e particolare (19). Ecco dunque un particolare fattore di *astrattezza* della funzione svolta dalle corti supreme, fattore che raggiunge il livello più elevato nel caso delle massime della giurisprudenza italiana.

Il secondo aspetto che qui interessa riguarda l'efficacia che si attribuisce ai precedenti prodotti dalle corti supreme. Esiste invero una tendenza generale a considerare questi precedenti come idonei ad influenzare la giurisprudenza successiva che affronta questioni di diritto uguali o simili, ma è rilevante il modo in cui si concepisce questa «influenza». Nella maggior parte dei casi, come si è già accennato, si ritiene che essa sia essenzialmente di carattere *persuasivo* (20). Questa «persuasività» può anche raggiungere livelli elevati, e quindi il precedente è sostanzialmente in grado di produrre un grado notevole di uniformità della giurisprudenza successiva, ma ciò non elimina la possibilità che un giudice successivo (o la stessa corte suprema) decida di non seguire il precedente, giustificando adeguatamente questa decisione. In questi casi, che sono i più frequenti, non viene meno la funzione della corte suprema di produrre «regole» destinate ad operare come precedenti, ma l'applicazione successiva di queste regole trova un limite che è intrinseco alla stessa funzione persuasiva del precedente, ossia nella possibilità del giudice successivo di non uniformarsi al precedente. Generalmente si esclude, nei sistemi di *civil law*, che esista il principio dello *stare decisis*, ossia il vincolo del

(17) In proposito v. TARUFFO, *Le funzioni*, cit., p. 20.

(18) Cfr. in particolare SACCO, «*La massima mentitoria*», in *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente*, a cura di G. Visintini, Padova, 1988, pp. 51 ss.

(19) Si tratta di un problema importante, poiché il significato proprio del precedente sta nell'applicazione di una norma ad un caso concreto, e non nell'enunciazione astratta di una norma. In argomento v. in particolare MOURÃO LOPES FILHO, *Os Precedentes Judiciais no Constitucionalismo Brasileiro Contemporâneo*, 2.<sup>a</sup>, Salvador-Bahia, 2016, pp. 275 ss., 323 ss., 339 ss.

(20) Cfr., anche per ulteriori riferimenti, TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, cit., pp. 48 ss.

giudice successivo a seguire il precedente, anche quando esso proviene dalla corte suprema. Ad esempio si dice anzi, in Italia, che una norma che prevedesse questo vincolo sarebbe incostituzionale, per contrasto con il principio per cui il giudice è soggetto soltanto alla legge (21)

La concezione del precedente come regola generale e astratta, e quindi il grado di astrattezza che viene attribuito alla corte suprema, raggiungono il livello più elevato quando si prevede che il precedente sia vincolante, ossia abbia la capacità di obbligare giuridicamente tutti i giudici successivi ad applicare la stessa regola. E' ancora una volta il caso dell'ordinamento brasiliano, nel quale gli articoli 926 e 927 del codice di procedura civile del 2015 prevedono che il precedente della corte suprema abbia efficacia vincolante, ossia –in sostanza– trovi applicazione come enunciazione di una regola destinata ad essere necessariamente applicata in tutti i casi successivi. Non a caso la diffusa dottrina che si occupa di questo importante aspetto del precedente tende a ravvisare proprio nella sua efficacia obbligatoria la migliore realizzazione della funzione di «corte del precedente» che viene attribuita alla corte suprema (22). Questa concezione del precedente come regola astratta enunciata da una corte suprema con il fine di determinare in modo deduttivo tutte le decisioni successive è largamente prevalente in Brasile (23), e fornisce un rilevante sostegno alla concezione di una corte suprema caratterizzata da un grado elevatissimo di astrattezza, proprio perché costituirebbe la fonte unica ed esclusiva, collocata nel punto più alto del sistema giurisdizionale con il compito di enunciare decisioni espresse come regole generali, destinate ad essere applicate meccanicamente ed automaticamente nelle decisioni successive.

## VI. LA SELEZIONE DEI RICORSI

Un fattore che riveste grandissima importanza nella definizione delle funzioni svolte da una corte suprema consiste nella presenza o nell'assenza di poteri che consentano alla corte di selezionare i casi che intende decidere nel merito. E' con l'esercizio di questi poteri, quando essi esistono, che la corte suprema definisce sostanzialmente il proprio ruolo nel sistema giuridico.

Il caso esemplare è quello della Corte Suprema degli Stati Uniti, organo posto al vertice del sistema giurisdizionale, la quale esercita in modo totalmente discrezionale il potere di concedere o negare il c.d. *certiorari*, ossia la possibilità che una impugnazione rivolta alla corte venga decisa nel merito (24). Questo potere consente alla corte di decidere ogni anno non più di un centinaio di casi (considerando che essa ha giurisdizione su tutte le materie, e decide anche questioni di costituzio-

(21) Cfr. BIFULCO, *Il giudice è soggetto soltanto al «diritto»*. Contributo allo studio dell'articolo 101, comma 2 della Costituzione italiana, Napoli, 2008.

(22) Cfr. ad es. MITIDIERO, *Cortes superiores e cortes supremas*, cit., pp. 56 ss., 118 ss.; Id., *Precedentes da persuasão à vinculação*, 2.<sup>a</sup> ed., São Paulo, 2017; Marinoni, *Precedentes Obrigatórios*, 4.<sup>a</sup> ed., São Paulo, 2016; Id., *A ética dos precedentes judiciais*, São Paulo, 2014.

(23) Non mancano peraltro orientamenti critici, fondati su una diversa e più attendibile concezione del precedente. Cfr. ad es. MOURÃO LOPES FILHO, *op. cit.*, pp. 41 ss., 74 ss., 140 ss., 275 ss., 426 ss.

(24) Nell'amplissima letteratura in argomento *vid.* in particolare GIANNINI, *El Certiorari. La jurisdicción discrecional de las Cortes Supremas*, Tomo I, La Plata, 2016, pp. 213 ss.

nalità), in ciò realizzando la sua funzione essenziale, che è quella di una corte del precedente. In altri termini, è la stessa corte che di volta in volta decide se è opportuno intervenire creando un precedente o modificando o annullando un precedente anteriore. Questa valutazione è completamente discrezionale, e si suppone che il *certiorari* venga concesso normalmente solo in casi in cui vi sia un conflitto nella giurisprudenza delle corti inferiori, ma in via del tutto eccezionale lo si può concedere quando una decisione impugnata includa un errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione di una norma giuridica (25). Si tratta dunque di un modello in cui da un lato la corte suprema configura la propria attività come orientata a creare precedenti con il fine di assicurare l'uniformità della giurisprudenza delle corti inferiori, ed in questo modo realizza un livello molto elevato di astrattezza. Dall'altro lato, però, non si esclude che essa si occupi anche della decisione su casi particolari, ed anche su questioni di fatto, senza considerare –come si è detto in precedenza– che questa corte decide nel merito delle questioni sulle quali interviene. Rimane poi da sottolineare che questa corte esercita con rilevante frequenza il proprio potere di *overruling*, ossia il potere di non uniformarsi ai suoi stessi precedenti (26). Si può dunque dire che la Corte Suprema degli Stati Uniti presenta un notevole livello di astrattezza nell'esercizio più frequente delle sue funzioni, ma anche quando opera producendo precedenti su questioni di diritto lo fa senza escludere il riferimento a questioni giuridiche concrete, e talvolta senza escludere il riferimento ai fatti specifici della singola controversia.

Il modello di *common law* (27) tende ad essere seguito, negli ultimi anni, anche in numerosi ordinamenti di *civil law*, in parte per imitazione del modello americano, ma soprattutto per tentare di far fronte al numero elevato di ricorsi che vengono proposti alle corti supreme provocando una serie di problemi rilevanti al loro funzionamento. La conseguenza è che vengono introdotti in vari paesi, dalla Spagna (28) alla Germania (29) e all'Argentina (30), diversi metodi di selezione dei ricorsi alle varie corti supreme. In genere questi metodi, che non possono essere qui esaminati analiticamente, non sono finalizzati a ridurre il lavoro di queste corti nella misura in cui ciò avviene per la Corte Suprema degli Stati Uniti, ma essi hanno il fine fondamentale di far sì che le corti supreme si occupino solo di questioni di diritto di particolare importanza, e che –di conseguenza– esse tendano a trasformarsi in «corti del precedente», producendo decisioni capaci di influire sulla soluzione di casi successivi e così realizzando una significativa uniformità della giurisprudenza. In questi casi, e nella misura in cui queste finalità vengono di fatto

(25) Cfr. la Rule 10 delle *Supreme Court Rules*, su cui Giannini, *op. cit.*, I, pp. 255 ss., anche per altre indicazioni.

(26) Cfr. BRENNER-SPAETH, *Stare Decidens. The Alteration of Precedent in the Supreme Court. 1946-1992*, NY, 1995.

(27) Sulle selezioni dei ricorsi nella *Supreme Court* inglese istituita nel 2009 cfr. GIANNINI, *op. cit.*, I, pp. 292 ss.; ANDREWS, *The United Kingdom's Supreme Court: Four Hopes (Individual Modesty, Institutional Neutrality; A Diverse Case Load; Clear and Succinct Judgments)*, in *Annuario*, cit., pp. 129 ss.

(28) Cfr. GIANNINI, *op. cit.*, I, pp. 506 ss.; DE LA OLIVA SANTOS, «Un modelo de casación civil eficiente para el tribunal supremo de España», in *Annuario*, cit., pp. 249 ss.

(29) Cfr. GIANNINI, *op. cit.*, I, pp. 323 ss.; STÜRNER, *op. cit.*

(30) Cfr. GIANNINI, *op. cit.*, II, pp. 111 ss.

realizzate, si può dire che queste corti raggiungano un grado significativo di astrattezza.

Questa tendenza è diffusa, come si è detto, negli ordinamenti di *civil law*, ma non mette capo in tutti i casi allo stesso tipo di soluzioni. Un esempio significativo in questo senso è rappresentato dall'ordinamento italiano. Anche in Italia, infatti, il legislatore e la parte prevalente della dottrina tendono da qualche tempo a concentrare l'attenzione sul precedente, soprattutto con riferimento alla funzione che dovrebbe essere svolta dalla Corte di Cassazione (31). In sostanza, si ritiene che questa corte dovrebbe giungere a costituire una «corte del precedente», in analogia alle altre corti supreme di cui si è già fatto cenno. Tuttavia, per diverse ragioni che qui non possono essere discusse, il legislatore italiano non è giunto ad introdurre un effettivo metodo che consenta alla corte di selezionare i ricorsi che –per così dire– meritano di essere decisi nel merito. Si è tentato invece, con alcuni interventi legislativi a volte tecnicamente infelici, di introdurre un «filtro» all'ammissibilità dei ricorsi in Cassazione (32), o comunque di far riferimento ai precedenti della Corte ai fini di valutare tale ammissibilità (33). L'ultimo dei vari interventi finalizzati a questo scopo viene realizzato con la legge n.197 del 25 ottobre 2016, con il quale non si introduce alcun criterio di effettiva selezione dei ricorsi presentati alla Corte di Cassazione (che assommano mediamente a circa 30.000 ogni anno), ma si cerca di semplificare in qualche misura il lavoro della corte, prevedendo che solo quando il ricorso presenta questioni di «particolare importanza» esso venga deciso con sentenza a seguito di un procedimento ordinario, mentre negli altri casi –che si ritiene siano la maggioranza– la decisione dovrebbe essere presa con ordinanza a conclusione di un procedimento sommario (34). In sostanza, si cerca di fare in modo che la Cassazione enunci precedenti solo quando ritiene che valga la pena di indicare la soluzione per questioni giuridiche di particolare importanza, ma non si esclude affatto che la corte si pronunci nel merito –sia pure con modalità più agevoli– quando non sussiste tale condizione. Sempre, dunque la suprema Corte di cassazione deve decidere nel merito le questioni giuridiche che le vengono proposte, in qualsiasi impugnazione. La soluzione cui è pervenuto il legislatore italiano è dunque incerta, parziale e tecnicamente discutibile: da un lato si mira a trasformare la Corte di cassazione in una corte del precedente, ma dall'altro lato si continua ad escludere che essa possa effettivamente selezionare i casi in cui è opportuna o necessaria una sua decisione di merito.

In termini di astrattezza bisogna dunque concludere che la Cassazione italiana si colloca ad un livello particolarmente basso, poiché rimane vincolata a decidere nel merito, in un modo o nell'altro, tutte le specifiche questioni di diritto su cui vertono tutti i ricorsi che ad essa vengono proposti.

(31) Cfr., anche per riferimenti, TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, cit., pp. 37 ss.

(32) Cfr. GIANNINI, *op. cit.*, I, pp. 374 ss.

(33) In argomento cfr. ad es. SILVESTRI, *Le novità in tema di giudizio di Cassazione*, in *Il processo civile riformato*, dir. da M. Taruffo, Bologna, 2010, pp. 414 ss.

(34) Nella estesa letteratura in argomento v. per tutti PANZAROLA, «La Cassazione civile dopo la 1.25 ottobre 2016, n.197 e i c.d. Protocolli», in *Le nuove leggi civili commentate 2/2017*, pp. 269 e ss., nonché i saggi raccolti in *La nuova Cassazione civile*, a cura di A. Di Porto, Padova 1917.

## VII. UNIVERSALISMO VS PARTICOLARISMO

Nelle pagine che precedono si è seguita la prospettiva che pare largamente prevalente, secondo la quale l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto è un valore fondamentale, e la funzione principale che si attribuisce alle corti supreme è di assicurare che tale valore venga conseguito attraverso la produzione e la gestione di precedenti che dovrebbero condizionare la decisione dei casi successivi. Si vede facilmente che questa prospettiva è in vario modo comune a diversi ordinamenti, e che essa si fonda –in maniera più o meno esplicita– su una immagine ideale dell'ordinamento giuridico secondo la quale esso dovrebbe essere sincronicamente coerente, uniforme e statico, e dovrebbe anche assicurare che tutte le controversie che sorgono al suo interno vengano risolte nel modo il più possibile unitario. Rimane ai margini dell'orizzonte concettuale che caratterizza questa prospettiva l'eventualità che all'interno dell'ordinamento vi siano eccezioni e variazioni, e si ammette, ma senza attribuirvi particolare importanza, la possibilità che il sistema si evolva, e quindi si modifichi, nel tempo. Nulla di particolarmente nuovo in tutto ciò, ma si tratta della immagine di «Un ordinamento giuridico perfettamente omogeneo, unitario, ordinato» che secondo Vittorio Frosini «non esiste che nelle astrazioni dei giuristi formalisti, ma non appartiene al mondo reale dell'esperienza giuridica» (35).

Se poi si considera il compito che in questa immagine viene assegnato alle corti supreme, emerge anche una dimensione spiccatamente burocratica –e sostanzialmente gerarchica e autoritaria– del funzionamento del sistema. Invero, le corti supreme occupano il vertice delle piramidi giudiziarie e –come in tutte le strutture burocratiche accentrate– tutto il vero potere si colloca al vertice, e da lì discende condizionando il comportamento dei soggetti (nel nostro caso i giudici) che, essendo collocati ai livelli inferiori, sarebbero subordinati a ciò che dice il vertice. D'altronde, la corte suprema finisce con l'essere più importante dello stesso legislatore: costui produce norme generali ed astratte, ma è la corte che stabilisce il «vero» significato di queste norme e tendenzialmente lo impone a tutti gli altri giudici. Si può dire allora che la massima realizzazione di questo modello si raggiunge quando una corte suprema arriva al grado massimo di astrattezza.

Questa immagine rappresenta un aspetto specifico, ma molto importante, di ciò che nella teoria generale del diritto si usa chiamare «universalismo giuridico», ossia l'idea che il diritto sia costituito da norme generali ed astratte, e che esse debbano essere applicate in modo uniforme dai giudici attraverso la «sussunzione» in esse dei singoli casi particolari (36). Peraltro, l'universalismo è da tempo oggetto di varie critiche, fondate soprattutto sulla considerazione che la decisione giudiziaria non è mai soltanto il frutto dell'applicazione meccanica di norme generali, dato che la loro interpretazione ed applicazione dipende direttamente dalla com-

(35) Cfr. FROSINI, *Ordine e disordine nel diritto*, Napoli 1979, pp. 23.

(36) Nell'ampia letteratura in argomento cfr. in particolare Bouvier, *Particolarismo y derecho. Un abordaje postpositivista en el ámbito práctico*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2012, pp. 19 ss., 38 ss.. Cfr. inoltre PALAZZO, *Il diritto penale tra universalismo e particolarismo*, Napoli 2011; Grossi, *Universalismo e particolarismo nel diritto*, Napoli, 2011; Sacco, *Il diritto tra uniformazione e particolarismi*, Napoli 2011.

pietà del caso specifico che è oggetto di decisione (37). Basta considerare, in proposito, che di regola sono i fatti sui quali il giudice deve decidere che condizionano e determinano l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano il caso (38). Emergono allora prospettive diverse ed alternative rispetto all'universalismo, che si raccolgono sotto la denominazione comune di «particolarismo giuridico» (39). L'idea fondamentale del particolarismo è –appunto– che la decisione giudiziaria deve tener conto soprattutto (40) delle circostanze specifiche –i c.d. *particulars*– del singolo caso concreto (41). Nelle versioni più moderate del particolarismo non si esclude che la decisione tenga comunque conto anche delle norme riferibili al caso (42), fermo rimanendo che sono soprattutto le circostanze del caso a determinare l'interpretazione delle norme.

Senza estendere ulteriormente l'analisi della visione particolaristica della decisione giudiziaria, vale la pena di sottolineare che da tale visione derivano almeno due conseguenze importanti per il discorso che qui si va svolgendo.

La prima di queste conseguenze è che, nel momento in cui si insiste sul rilievo essenziale che rivestono i fatti in quanto *particulars* del singolo caso concreto ed in quanto fattori determinanti per l'interpretazione e l'applicazione delle norme che il giudice assume come criterio di decisione, emerge una chiara connessione con la concezione originaria e rigorosa del precedente in senso proprio di cui si è detto in precedenza. Se infatti, come si è visto, l'applicazione del precedente da parte del secondo giudice si fonda essenzialmente sull'analogia che costui rileva tra i fatti del caso che deve decidere e i fatti che sono stati oggetto della decisione anteriore, emerge in tutta evidenza che il precedente in senso proprio implica necessariamente l'esame e la considerazione dei *particulars* dei due casi. Per così dire, la concezione originaria del precedente si iscrive a pieno titolo in una prospettiva particolaristica.

La seconda conseguenza rilevante riguarda la maniera in cui si considera la struttura dell'ordinamento giuridico. E' facile vedere, infatti, che ci si trova di fronte a due modelli, o paradigmi, divergenti. Da un lato, il paradigma universalistico fa capo ad un modello piramidale in cui è tendenzialmente un solo vertice a «dire il diritto» in modo vincolante per tutti e *once and forever*. In questo modo, inoltre, il diritto viene «detto» enunciando formule ad alto grado di astrazione, senza considerare un cosa ovvia, ossia che più si sale verso l'alto nella scala delle astrazioni più si perde di vista la realtà concreta. Il paradigma particolaristico, invece, non implica un sistema piramidale governato rigidamente da corti supreme, e fa invece riferimento ai livelli inferiori dell'amministrazione della giustizia, ossia soprattutto

(37) Cfr. in vario senso gli autori citati nella n. precedente.

(38) In proposito v. più ampiamente TARUFFO, *El hecho y la interpretación*, Santiago-Chile, 2010.

(39) V. soprattutto BOUVIER, *op. cit.*, pp. 58 ss., 175 ss., 309 ss., 349 ss.; TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la ricostruzione dei fatti*, Bari 2009, pp. 200 ss.

(40) In alcune versioni estreme si afferma che il giudice dovrebbe tener conto *soltanto* di queste circostanze, senza riferirsi ad alcuna norma, ma queste versioni sono ovviamente inaccettabili nel contesto di un ordinamento giuridico in cui viga il principio di legalità.

(41) Cfr. soprattutto i saggi raccolti in *The Universal and the Particular in Legal Reasoning*, ed. by Z. Bankowski and J. MacLean, Aldershot 2006.

(42) Cfr. ad es. MACCORMICK, «Particulars and Universals», in *The Universal*, cit., pp. 3 ss.; WALKER, *The Burden of Universalism*, ivi, pp. 53 ss.

ai giudici di primo grado che tipicamente debbono occuparsi dei fatti, e dunque dei *particulars*.

Si tratta quindi di paradigmi divergenti, anche se non necessariamente contraddittori. E' ben possibile, infatti, ed è ciò che accade di regola, che essi convivano –sia pure determinando una tensione rilevante– all'interno dello stesso sistema giuridico. Da un lato, vi può essere il paradigma universalistico incentrato sulla formulazione e l'interpretazione di regole generali ed astratte; dall'altro lato vi è il paradigma particolaristico incentrato sulla considerazione dei fatti particolari del caso concreto. Nulla esclude che vi sia qualche corrispondenza tra i due paradigmi, se si ammette che l'attenzione necessaria per i *particulars* si coniughi con l'individuazione di regole tendenzialmente universali applicabili ad una pluralità di casi. D'altronde, la situazione prevalente in ogni singolo ordinamento giuridico si colloca nello spazio esistente tra i due paradigmi, e a seconda dei casi può essere più vicina al paradigma universalistico o al paradigma particolaristico.

Quanto alla funzione che si attribuisce alle corti supreme, pare evidente che la concezione di una corte suprema come «vertice astratto» si inserisce nel paradigma universalistico. Peraltro, una considerazione realistica di questo paradigma rende evidente che più il vertice è astratto, più esso svolge una funzione burocratica, gerarchica, sostanzialmente normativa ed essenzialmente autoritaria, dovendo formulare enunciazioni generali e astratte destinate ad imporsi a tutti i livelli del sistema giudiziario. Si tratterebbe, in altri termini, di una giustizia formale e –appunto– astratta e generale.

Rimane allora da stabilire se il valore di una uniformità formale della giurisprudenza giustifichi queste conseguenze, o se non sia preferibile il paradigma variabile e flessibile del particolarismo, con la sua apertura alla giustizia del caso concreto.

## BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *The Role of Supreme Courts at the National and International Level*, ed. by P. Yessiou-Faltsi, Thessaloniki, 1998.
- AA. VV., *Interpreting Precedents. A Comparative Study*, ed. by D. N. MacCormick-R. S. Summers, Alderhot-Brookfield-Singapore-Sydney, 1997.
- AA. VV., *Precedent and the law*, ed. by E. Hondius, Bruxelles, 2007.
- AA. VV., *The Universal and the Particular in Legal Reasoning*, ed. by Z. Bankowski and J. MacLean, Aldershot, 2006.
- AA. VV., *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2011.
- AA. VV., *La misión de los tribunales supremos*, M. TARUFFO, L. G. MARINONI y D. MITIDIERO coords., Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, 2016.
- ANDREWS, «The United Kingdom's Supreme Court: Four Hopes (Individual Modesty, Institutional Neutrality; A Diverse Case Load; Clear and Succinct Judgments)», *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2011.

- BAHIA, «As Súmulas Vinculantes e a Nova Escola da Exegese», *Revista de Processo, RePro*, 37, 206, 2012.
- BIFULCO, *Il giudice è soggetto soltanto al «diritto»*, *Contributo allo studio dell'articolo 101, comma 2 della Costituzione italiana*, Napoli, 2008.
- BOUVIER, *Particularismo y derecho. Un abordaje postpositivista en el ámbito práctico*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2012.
- BRENNER-SPAETH, *Stare Indecisus. The Alteration of Precedent in the Supreme Court*. 1946-1992, NY, 1995.
- CADIET, «Le rôle institutionnel et politique de la Cour de cassation en France: tradition, transition», mutation?, *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2011.
- CROSS-HARRIS, *Precedent in English Law*, 4.<sup>a</sup> ed., Oxford, 1991.
- DE LA OLIVA SANTOS, «Un modelo de casación civil eficiente para el tribunal supremo de España», *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2011.
- DE LA OLIVA SANTOS-DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ-VEGAS TORRES, *Curso de derecho procesal civil. II, Parte especial*, Madrid, 2012.
- GIANNINI, *El Certiorari. La jurisdicción discrecional de las Cortes Supremas*, tomo I, La Plata, 2016.
- GROSSI, *Universalismo e particolarismo nel diritto*, Napoli 2011.
- HIGASHYAMA, «Teoria do Direito Sumular», in *Revista do processo*, 2011.
- MACCORMICK, «Particulars and Universals», in *The Universal and the Particular in Legal Reasoning*, ed. by Z. Bankowski and J. MacLean, Aldershot 2006.
- MARINONI, *A ética dos precedentes judiciais*, São Paulo, 2014.  
— *Precedentes Obrigatórios*, 4.<sup>a</sup> ed., São Paulo, 2016.
- MITIDIERO, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, 3.<sup>a</sup> ed., São Paulo, 2017.  
— *Precedentes da persuasão à vinculação*, 2.<sup>a</sup> ed., São Paulo, 2017.
- MOURÃO LOPES FILHO, *Os Precedentes Judiciais no Consitucionalismo Brasileiro Contemporâneo*, 2.<sup>a</sup>, Salvador-Bahia, 2016.
- PALAZZO, *Il diritto penale tra universalismo e particolarismo*, Napoli, 2011.
- PANZAROLA, «La Cassazione civile dopo la l. 25 ottobre 2016, n.197 e i c.d. Protocolli», in *La nuove leggi civili commentate 2/2017*.  
— *La nuova Cassazione civile*, a cura di A. Di Porto, Padova 1917.
- PECZENIK, «The binding force of precedent», in *A Comparative Study*, ed. by D. N. McCormick-R. S. Summers, Alderhot-Brookfield-Singapore-Sydney, 1997.
- PIZZORUSSO, «Un'invenzione che ha cambiato il modo di concepire il diritto: La giustizia costituzionale», *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2011.
- RUDOVKAS, «Precedente giudiziario come fonte del diritto nell'ordinamento giuridico della Federazione Russa», in *Casistica e giurisprudenza*, a cura di L. Vacca, Milano, 2014.
- SACCO, *Il diritto tra uniformazione e particolarismi*, Napoli 2011.  
— *La massima mentitoria*, in *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente*, a cura di G. Visintini, Padova, 1988.
- SERIO, «La rilevanza del fatto nella struttura del precedente giudiziario inglese», in *Casistica e giurisprudenza*, a cura di L. Vacca, Milano, 2014.
- SILVESTRI, «Le novità in tema di giudizio di Cassazione», in *Il processo civile riformato*, dir. da M. Taruffo, Bologna, 2010.
- STÜRNER, «The new role of Supreme Courts in a political and institutional context from the German point of view», in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2011.

UN VERTICE GIUDIZIARIO ASTRATTO

TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla cassazione civile*, Bologna, 1991.

- «Precedente e giurisprudenza», in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.* 2007.
  - «Aspetti del precedente giudiziale», in *Criminalia* 2014.
  - *La semplice verità. Il giudice e la ricostruzione dei fatti*, Bari, 2009.
  - *El hecho y la interpretación*, Santiago-Chile, 2010.
  - «Le funzioni delle corti supreme. Cenni generali», in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, 2011.
  - «La giurisprudenza tra casistica e uniformità», in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2014.
- WALKER, «The Burden of Universalism», in *Between the Universal and the Particular: Festschrift for Neil MacCormick*, Aldershot, Dartmouth, 2005.